

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CAGLIARI CASERTA
CATANIA CROTONE FIRENZE FOGGIA LECCE MILANO PADOVA
PALERMO ROMA SALERNO SIRACUSA TORINO TRIESTE VERONA

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DELLE SEZIONI PROCEDURE ALLA FRONTIERA DI

AGRIGENTO BOLOGNA GENOVA MILANO I MONZA-BRIANZA ROMA ROMA I ROMA III TORINO II

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA NON ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI

BARI CROTONE FORLI' LIVORNO MILANO II NAPOLI NOVARA PERUGIA TORINO I TRAPANI TREVISO UDINE VICENZA

e, p.c.

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento

ROMA

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere

<u>ROMA</u>

OGGETTO: innovazioni riguardanti la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale introdotte dal decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali» e dal decreto legge 23 ottobre 2024, n. 158 «Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale».



Commissione nazionale per il diritto di asilo

L'11 ottobre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n 239 del 11.10.2024) il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali». Il successivo 23 ottobre è stato poi pubblicato (G.U. n. 249 del 23.10.2024) il decreto legge 23 ottobre 2024, n. 158 «Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale».

Il d.l. n. 145 del 11 ottobre 2024 ha introdotto, tra le altre, significative innovazioni alla disciplina del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, intervenendo in particolare, per quel che riguarda le competenze delle Commissioni territoriali, sulla normativa riguardante il provvedimento unificato, la procedura accelerata in frontiera, il ritiro implicito della domanda ed i procedimenti giurisdizionali. Altra innovazione, relativa invece alle competenze della Commissione nazionale, attiene poi al procedimento di revoca della protezione speciale riconosciuta.

Il d. l. n. 158 del 23 ottobre 2024, dedicato esclusivamente alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, ha invece apportato rilevanti modifiche alla disciplina riguardante il procedimento di designazione dei Paesi di origine sicuri (art. 1) e alla procedura attivabile in fase giurisdizionale da parte del richiedente nei casi in cui la proposizione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale non sospende in automatico l'efficacia esecutiva del provvedimento stesso, ma è possibile proporre istanza di sospensione al giudice (art. 2).

Come meglio si evidenzierà, per entrambi i decreti una parte delle disposizioni introdotte è immediatamente applicabile fin dalla data di entrata in vigore del relativo decreto in cui sono inserite, mentre per altre norme l'applicazione è stata differita ad una successiva data, prevedendo regimi differenziati tra i due d.l.

Fatte salve dunque le indicazioni che si renderanno necessarie al termine dei procedimenti di conversione in legge, si evidenziano fin d'ora le principali novità introdotte dai due decreti per i profili di competenza, evidenziando i diversi regimi di applicabilità e fornendo le relative indicazioni operative.

Decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145

Il decreto n. 145, che è stato presentato alla Camera dei deputati per la conversione in legge (disegno di legge C. 2088), è entrato in vigore lo stesso 11 ottobre 2024 - data della sua pubblicazione in Gazzetta - e le norme ivi introdotte si applicano a partire dal medesimo 11 ottobre 2024, ad eccezione delle disposizioni processuali previste al capo IV - di cui si dirà al paragrafo 4 - che si



Commissione nazionale per il diritto di asilo

applicheranno invece ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Ciò premesso, si evidenziano le principali novità introdotte.

1. Procedura accelerata in frontiera (art. 13 del d.l. 145)

Restano invariate le condizioni per l'applicazione della procedura accelerata in frontiera (art. 28-bis, c. 2, lett. b) e b-bis) e c. 2-bis), del d.lgs. n. 25 del 2008) ed i termini ridotti - 7 giorni - per la definizione della domanda da parte della Commissione territoriale, come già previsti dall'articolo 28-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (di seguito, decreto procedure).

Le innovazioni introdotte dal nuovo decreto legge riguardano, invece:

- i presupposti per il trattenimento del richiedente ed il regime applicabile alla domanda di protezione nel caso in cui il richiedente non sia trattenuto;
- i contenuti ed effetti del provvedimento unificato emesso dalla Commissione in caso di decisione negativa;
- la disciplina del ricorso avverso la decisione della Commissione.

1.1. Trattenimento del richiedente: presupposti ed effetti sulla procedura di protezione

Il decreto legge (art. 13, n. 3 let. b) ha apportato modifiche ai contenuti dell'articolo 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, dedicato alla disciplina del trattenimento del richiedente asilo la cui domanda di protezione sia valutata in procedura accelerata in frontiera, modificando il comma 2 dell'articolo ed introducendo un nuovo comma 2-bis.

In particolare, in ragione delle modifiche apportate al primo periodo del comma 2 dell'articolo 6-bis, nel caso di applicazione della procedura accelerata in frontiera il trattenimento del richiedente può ora essere disposto qualora egli «[...]non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.». È introdotta quindi la possibilità di disporre il trattenimento del richiedente anche nel periodo intercorrente tra la manifestazione della volontà di prestare garanzia finanziaria ed il perfezionamento della relativa procedura.

Il nuovo comma 2-bis, invece, contiene disposizioni che incidono direttamente sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e sul relativo regime applicabile in caso di decisione negativa della Commissione prevedendo che: «2-bis. Al richiedente che non è trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di



Commissione nazionale per il diritto di asilo

ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo stesso richiedente è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.».

La nuova disposizione mira a disciplinare i casi in cui il Presidente della Commissione, analizzata la domanda presentata dal richiedente, abbia disposto l'applicazione della procedura accelerata in frontiera rilevando la sussistenza di una delle condizioni previste dal decreto procedure, e tuttavia il richiedente **non** sia successivamente trattenuto ai sensi dall'articolo 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015.

In questi casi, secondo quanto chiarito dalla nuova disposizione, alla domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente continuerà ad essere applicata la procedura accelerata in frontiera secondo la disciplina prevista dall'articolo 28-bis, e in caso di ricorso avverso l'eventuale decisione negativa della Commissione, si applicherà ugualmente il regime previsto per la fase giurisdizionale dall'articolo 35-ter, fino ad oggi limitato invece ai soli casi di trattenimento.

Anche qualora il richiedente non sia trattenuto - o, in altri termini, a prescindere dal trattenimento o meno del richiedente nel corso della procedura accelerata di frontiera - dunque:

- ➤ la Commissione territoriale svolgerà l'esame della domanda applicando la procedura accelerata in frontiera salvo, come di consueto, l'eventuale emergere di condizioni che rendano necessario il passaggio in procedura ordinaria e sarà quindi chiamata a definire la procedura entro 7 giorni dalla ricezione della domanda;
- > in caso di decisione negativa della Commissione, si applicherà la specifica disciplina per la fase di ricorso prevista dall'articolo 35-ter del decreto procedure, che secondo la disciplina previgente trovava invece applicazione solo nei casi in cui durante la procedura accelerata di frontiera il richiedente fosse trattenuto.

Si evidenzia, al riguardo, che la disciplina contenuta nell'art. 35-ter (e parallelamente, nel 35-bis) è stata a sua volta modificata dal d.l., prevedendo tra le altre, come si dirà, la riduzione da 14 a 7 giorni del termine per la proposizione del ricorso da parte del richiedente. Dal momento che tali modifiche sono inserite nel capo IV del decreto, alle stesse si applica tuttavia il regime transitorio previsto (art. 19 d.l.) in forza del quale le stesse saranno applicabili ai ricorsi presentati decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Pertanto, in ragione del diverso regime di applicabilità previsto:

dalla data di entrata in vigore del d.l. - 11 ottobre 2024 - il regime applicabile alla fase di ricorso in tutti i casi di procedura accelerata in frontiera, con trattenimento o meno, è quello previsto dall'articolo 35-ter, nella formulazione già vigente in precedenza e con la previsione quindi, per quanto riguarda i termini di ricorso, del termine di 14 giorni dalla notifica della decisione;



Commissione nazionale per il diritto di asilo

▶ per i ricorsi che saranno presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, si applicherà invece - anche in tal caso, a tutte le procedure accelerate di frontiera, a prescindere dalle vicende del trattenimento - l'articolo 35-ter come riformulato dal d.l. e dunque, quanto ai termini di ricorso, il termine di 7 giorni previsto dal nuovo testo.

1.2. Modifiche al "provvedimento unificato"

Il d.l. (art. 13, c. 2, lett. b) ha disposto l'introduzione di un nuovo comma 4-bis all'articolo 32 del decreto procedure, contenente una disciplina ad hoc – differenziata, cioè, dalla generale disciplina del provvedimento prevista dal comma 4 – per il provvedimento unificato adottato all'esito di una procedura accelerata in frontiera.

La nuova disposizione prevede infatti che, qualora sia applicata la procedura accelerata in frontiera – in entrambi i casi previsti dall'articolo 28-bis, comma 2 - la decisione unificata adottata dalla Commissione al termine del procedimento «[...] reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo.»

La disposizione è connessa alla nuova lettera b-bis) dell'articolo 10, comma 2 del TUI prevista dallo stesso decreto, con la quale è stata introdotta una nuova ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera, in tal caso disposto dal Questore nei confronti degli stranieri «b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea[...] sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»; ipotesi cui fa appunto rinvio il nuovo comma 4-bis dell'articolo 32.

In altri termini, in virtù delle modifiche introdotte all'articolo 32 del decreto procedure, il provvedimento unificato adottato dalla Commissione territoriale:

- di norma, secondo il regime previsto dal comma 4, reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso del richiedente - determinato dalla Commissione secondo quanto previsto dall'articolo 13, cc. 13 e 14, del TUI, e tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa;
- ▶ nei soli casi di applicazione della procedura accelerata in frontiera ex art. 28-bis, c. 2 lettera b) o b-bis), invece, dovrà contenere l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produrrà gli effetti del nuovo provvedimento di respingimento previsto dall'articolo 10 c. 2, let. b-bis) del TUI. Si evidenzia, al riguardo, che anche in questa ipotesi la Commissione territoriale sarà chiamata a determinare la durata del divieto di reingresso del richiedente e



Commissione nazionale per il diritto di asilo

darne conto nel provvedimento, in tal caso applicando però l'art. 10 (cc. 2-ter, 2-sexies e 6-bis) TUI, che prevede il divieto vada determinato per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a 5, tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso.

La nuova specifica tipologia di provvedimento unificato prevista per i casi di procedura accelerata in frontiera, si applica a tutte le tipologie di decisione già previste dal comma 4 dell'articolo 32, ossia:

- a) decisione di rigetto,
- b) rigetto per manifesta infondatezza di cui all'art. 28-ter,
- c) rigetto per applicazione della c.d. I.P.A.,
- d) decisione di inammissibilità della domanda reiterata di cui agli artt. 29 o 29-bis e
- e) dichiarazione di estinzione del procedimento per ritiro esplicito dell'istanza art. 23.

Anche in questo caso, infine, il provvedimento unificato sarà impugnabile con ricorso unitario (rinvio all'articolo 32, c. 4, quarto periodo).

1.3. La disciplina del ricorso in caso di decisione negativa della Commissione.

In ragione delle modifiche introdotte agli articoli 35-bis e 35-ter del decreto procedure (art. 17 del d.l.), destinate ad applicarsi ai ricorsi presentati decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in caso di decisione negativa della Commissione, come si anticipava, il termine per la proposizione del ricorso da parte del richiedente nei casi di procedura accelerata in frontiera è ridotto a 7 giorni dalla notifica della decisione e (visto il rinvio all'articolo 35-ter contenuto nel nuovo comma 2-bis dell'art. 6-bis d.lgs. n 142/2015), tale termine si applicherà in tutti i casi in cui la Commissione adotti la decisione nel contesto di una procedura accelerata in frontiera, a prescindere dall'eventuale trattenimento del richiedente.

Allo stesso modo, in tutti i casi di applicazione della procedura accelerata in frontiera, si applicheranno le altre specifiche disposizioni previste, per la fase giurisdizionale, dallo stesso articolo 35-ter, come riformato dal decreto.

2. Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale

Una rilevante innovazione introdotta dal decreto legge n. 145 concerne la disciplina delle ipotesi di assenza, irreperibilità ed allontanamento ingiustificato del richiedente nel corso della procedura, che viene integralmente riformata con l'obiettivo di superare i significativi problemi applicativi generati dalle diverse norme previgenti ed allineare tale disciplina al dettato dell'articolo



Commissione nazionale per il diritto di asilo

28 della direttiva 2013/32/UE, che racchiude tutte queste ipotesi sotto il concetto di "ritiro implicito della domanda" e vi dedica una procedura unitaria.

2.1. La nuova disciplina (art. 14 del d.l. n. 145)

Le modifiche normative introdotte, infatti, razionalizzano la disciplina del ritiro implicito coordinando ed uniformando le diverse previsioni relative alle situazioni di assenza, irreperibilità ed allontanamento ingiustificato prima contenute, in ragione di diversi interventi normativi stratificatisi negli anni, agli articoli 11, comma 3, 3-bis e 3-ter, 12, commi 4 e 5 e 23-bis del d.lgs. n. 25 del 2008.

A tal fine, è stata disposta in particolare l'integrale riformulazione dell'articolo 23-bis: la norma, che come noto in precedenza disciplinava la sola ipotesi di ritiro implicito della domanda derivante dall'allontanamento ingiustificato del richiedente accolto o trattenuto, adesso disciplina organicamente tutte le ipotesi di assenza al colloquio del richiedente, ricomprendendo cioè anche il caso di richiedente in domicilio privato prima disciplinato dall'articolo 12, comma 5 - che è stato di conseguenza abrogato, al pari del comma 4 - e quale che sia la modalità di perfezionamento della notifica della convocazione disposta ai sensi dell'articolo 11. Casistiche che, come si anticipava, la normativa europea riconduce tutte alla medesima fattispecie del ritiro implicito della domanda di protezione.

In base alla nuova disposizione, pertanto, la domanda si intende implicitamente ritirata nei casi in cui (comma 1):

- a) il richiedente dopo aver registrato la domanda, si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae al trattenimento, prima di essere convocato per l'audizione in Commissione (non rientra in tali ipotesi il diverso caso in cui la persona si allontani ancor prima di registrare la domanda, situazione che è disciplinata dall'articolo 6, c. 3-bis e non investe le competenze delle Commissioni);
- b) il richiedente, sia che sia accolto/trattenuto o che si trovi in domicilio privato, dopo esser stato convocato per l'audizione, non si presenta al colloquio.

 Rientrano in questa ipotesi tutti i casi in cui il richiedente chiaramente, senza chiedere un rinvio dell'audizione disposta non si presenta al colloquio, sia nei casi in cui egli sia accolto/trattenuto sia qualora si trovi in domicilio privato, e quale che sia la modalità, tra quelle previste dall'articolo 11, di avvenuto perfezionamento della notifica.

In tutti i suindicati casi di ritiro implicito, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28 della citata direttiva UE, la Commissione territoriale dovrà decidere se (comma 2):

a) rigettare la domanda sulla base degli atti, se la giudicherà infondata in base ad un adeguato esame nel merito della stessa, <u>ovvero</u>



Commissione nazionale per il diritto di asilo

b) sospenderne l'esame, quando invece dalla domanda - sulla base degli elementi disponibili a modello c3 e relativa documentazione allegata o acquisita - non sono ricavabili gli elementi necessari allo svolgimento di un adeguato esame nel merito.

Qualora la Commissione disponga la sospensione del procedimento, il richiedente potrà chiederne per una sola volta la riapertura, entro nove mesi dalla sospensione, decorsi i quali il procedimento sarà automaticamente estinto (comma 3).

Il comma 4 del nuovo art. 23-bis specifica che, quando la domanda è esaminata nel contesto della procedura accelerata e il richiedente proviene da un **Paese di origine sicuro**, fatta salva la possibilità di decidere in base a un adeguato esame nel merito, la ricorrenza delle ipotesi di ritiro implicito previste dalla nuova disposizione determina il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere - di cui all'articolo 9, comma 2-bis - di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare. La disposizione specifica inoltre che, in tal caso, si applica il nuovo comma 4-bis dell'articolo 32 dello stesso d.lgs. n. 25 del 2008, e pertanto la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio che tiene luogo e produce gli effetti di un provvedimento di respingimento.

Conviene qui rilevare che la disposizione appena commentata appare essere applicazione specifica, relativa alle procedure accelerate, di un più generale principio relativo alla ripartizione dell'onere della prova in presenza di richiedente proveniente da Paese di origine sicuro. Infatti, l'onere di allegazione e probatorio gravante sul richiedente, in tali ipotesi, deve ritenersi operante anche nell'ambito di procedure diverse da quelle sopra indicate.

Il comma 5 dell'articolo 23-bis, infine, prevede che la domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto o successivamente alla avvenuta estinzione del procedimento in seguito a sospensione, costituisce domanda reiterata. La norma, riprendendo la formulazione del già previgente art. 23-bis, specifica che in questo caso, nel valutare i motivi indicati dal richiedente a sostegno dell'ammissibilità della domanda, la Commissione territoriale dovrà tenere in considerazione anche le ragioni del mancato svolgimento del colloquio o dell'allontanamento.

2.2. Indicazioni operative – utilizzo Vestanet

Come anticipato, la nuova disciplina sul ritiro implicito si applica a partire dall'11 ottobre 2024.

Da un punto di vista operativo, viste le novità introdotte, è stato creato nel portale Vestanet un apposito pulsante "sospensione art. 23-bis", in sostituzione del precedente "sospensione per allontanamento".



Commissione nazionale per il diritto di asilo

In tutti i casi di ritiro implicito - quale che sia, cioè, la situazione che si è verificata nel caso di specie, tra quelle ora previste dall'art. 23-bis - se la Commissione deciderà di sospendere la procedura secondo la nuova disciplina introdotta, dovrà dunque utilizzare in Vestanet questa funzionalità, cliccando sul relativo pulsante "sospensione art. 23 bis", in modo da aggiornare a sistema lo stato del fascicolo del richiedente.

In questo modo infatti - analogamente a quanto finora accadeva per i soli casi di sospensione per allontanamento, in base alla disciplina precedente - in tutti i casi in cui la Commissione disporrà la sospensione del procedimento per un dato fascicolo, il sistema comincerà a far decorrere il termine di 9 mesi durante il quale il richiedente potrebbe chiedere la riapertura del procedimento e, ove ciò non accada, allo scadere del termine disporrà in automatico la chiusura del fascicolo con esito "Estinzione automatica del procedimento ex art. 23 BIS".

3. Obblighi del richiedente

Modificando il dettato dell'articolo 11 del decreto procedure, il decreto approvato (art. 12, c. 1 del d.l. n. 145) ha introdotto un nuovo obbligo per il richiedente asilo, consistente nell'obbligo di cooperare con le autorità competenti «[...]ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso».

La modifica introdotta si inserisce nel contesto di una serie di interventi normativi, previsti dallo stesso art. 12 del d.l., volti a disciplinare la possibilità di ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti e, tra questi, dei richiedenti.

4. Disposizioni processuali - capo IV

Con il capo IV del decreto n. 145 (artt. 16, 17 e 18) sono state apportate alcune rilevanti modifiche alle disposizioni processuali applicabili alle materie di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Come anticipato, queste disposizioni, a differenza delle altre norme contenute nel decreto, saranno applicabili solo ai ricorsi presentati decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di questo stesso decreto.



Commissione nazionale per il diritto di asilo

Per quanto di diretta competenza, il capo IV del decreto ha in particolare introdotto – oltre alle modifiche al dettato dell'articolo 35-bis e 35-ter, di cui si è già detto - significative innovazioni alla disciplina delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dalle Commissioni territoriali, che si sintetizzano di seguito con riserva di fornire maggiori approfondimenti dopo la conclusione del percorso di conversione in legge.

Per la fase giurisdizionale svolta innanzi alle Sezioni specializzate, sono state abrogate le disposizioni che prevedevano la necessaria decisione in seduta collegiale, in modo da far sì che le suddette Sezioni possano giudicare in composizione monocratica.

Per altro verso, l'altra significativa innovazione introdotta consiste nell'introduzione della possibilità di proporre reclamo in Corte d'Appello contro il decreto della Sezione specializzata.

Questa nuova fase di impugnazione è prevista e disciplinata dal nuovo articolo 35-bis.1 del d.lgs. n. 25 del 2008. Nei nuovi articoli 35-bis.2 e 35.bis.3 è invece stata inserita la disciplina, rispettivamente, del ricorso per cassazione avverso il decreto adottato in appello e della relativa possibile sospensione degli effetti del decreto impugnato.

5. Revoca della protezione speciale per ragioni di pericolosità per la sicurezza dello Stato

Sotto altro profilo, il decreto legge n. 145 (art. 15) ha infine ampliato le competenze rimesse alla Commissione nazionale per il diritto di asilo dall'articolo 5 del decreto procedure.

Viene infatti attribuita alla Commissione nazionale la competenza a disporre la revoca della protezione speciale riconosciuta, nei casi in cui, alla luce degli elementi forniti dalle competenti autorità di Pubblica Sicurezza, vi siano fondati motivi per ritenere che il titolare costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per rischio di sottoposizione a persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti previsti dall'articolo 19 TUI (nuovo comma 1-quater dell'articolo 5 del d.lgs. n. 25 del 2008).

L'innovazione introdotta ha così colmato il vuoto normativo in materia che era determinato dall'assenza di una disposizione che disciplinasse espressamente tali casistiche, indicando l'autorità competente a revocare tale forma di protezione complementare - individuata nella Commissione nazionale, in modo da allineare questa competenza a quella già prevista per la revoca della protezione internazionale - e stabilendo la procedura da applicarsi in tale ipotesi, individuata per la medesima ragione nella procedura prevista, in quanto compatibile, per la cessazione e revoca della protezione internazionale.

Per quel che più direttamente attiene alle attività delle Commissioni territoriali, si evidenzia al riguardo che, in virtù della disciplina introdotta, è attribuita alla Commissione nazionale la



Commissione nazionale per il diritto di asilo

competenza a revocare le protezioni speciali riconosciute limitatamente ai soli casi di pericolosità per la sicurezza dello Stato.

Pertanto, nei casi in cui la protezione speciale sia stata riconosciuta da una Commissione territoriale, resta invariata la competenza della stessa Commissione territoriale per tutto ciò che attiene al rinnovo della stessa, con la sola eccezione che, qualora in fase di rinnovo o al di fuori della stessa emergano profili di pericolosità per la sicurezza dello Stato del titolare, sarà invece competenza della Commissione nazionale accertare tali presupposti e disporre, se del caso, la revoca della protezione.

Pertanto - fermo restando che con successiva circolare saranno comunicate le soluzioni operative che la scrivente Commissione individuerà con le competenti autorità di Pubblica Sicurezza per consentire la diretta segnalazione di queste casistiche - qualora nelle more le SS.LL. ricevano segnalazioni della possibile pericolosità per la sicurezza dello Stato di un titolare di protezione speciale, avranno cura di darne comunicazione all' Ufficio I della Commissione nazionale - con le consuete modalità idonee a garantire l'eventuale riservatezza delle informazioni - per le determinazioni di competenza.

Decreto legge 23 ottobre 2024, n. 158

Diversamente dal d.l. 145, le norme introdotte da questo secondo decreto - presentato alla Camera dei deputati per la conversione (disegno di legge C. 2113) - sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto, quindi dal 24 ottobre 2024 e, per quanto riguarda l'applicabilità:

- le modifiche introdotte dall'articolo 1, in materia di Paesi di origine sicuri, sono applicabili a partire dallo stesso 24 ottobre;
- quelle previste in tema di sospensiva dall'articolo 2, si applicheranno invece ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del primo decreto, il dl n. 145.

1. Paesi di origine sicuri (art. 1)

Il decreto ha apportato diverse modifiche alle disposizioni in materia di individuazione dei Paesi di origine sicuri, contenute nell'articolo 2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008.

1.1 La nuova disciplina

- È stato modificato il comma 2, eliminando la parte della disposizione in cui si prevedeva che la designazione di Paese di origine sicuro possa essere fatta con l'eccezione di parti di territorio.



Commissione nazionale per il diritto di asilo

Come esplicato nella relazione illustrativa presentata alla Camera, la modifica è dovuta alla necessità di adeguare la nostra legislazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), nella quale si è statuito che « l'articolo 37 della direttiva 2013/32/UE deve essere interpretato nel senso che osta a che un paese terzo sia designato come Paese di origine sicuro quando alcune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni materiali per tale designazione, stabilite nell'allegato I della predetta direttiva".

- È stata modificata la procedura prevista per l'approvazione dell'elenco dei Paesi di origine sicuri. Il testo originario dell'articolo 2-bis prevedeva, come noto, che tale elenco fosse stabilito e periodicamente aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia.
 - In ragione delle modifiche introdotte da d.l., l'elenco dei Paesi di origine sicuri è ora invece stabilito e aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge e, ai fini dell'aggiornamento, il Consiglio dei ministri deve approvare entro il 15 gennaio di ogni anno una relazione che dia conto della situazione dei Paesi compresi nell'elenco e di quelli dei quali intende promuovere l'inserimento e trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari.
- Coerentemente con queste due modifiche, la lista dei Paesi sicuri è stata inserita nello stesso articolo 2-bis e in parte rivista. In particolare:
 - > rispetto al precedente elenco, Camerun, Colombia e Nigeria non sono più qualificati come Paesi di origine sicuri, a causa secondo quanto riportato in relazione delle situazioni di criticità presenti in parte dei relativi territori;
 - sono Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

1.2 Indicazioni operative

Come anticipato, le nuove disposizioni riguardanti i Paesi di origine sicuri si applicano a partire dal 24 ottobre 2024, e pertanto anche a tutti i procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia stato ancora adottato il provvedimento amministrativo di decisione, debitamente firmato dal presidente della Commissione territoriale.

Per le domande presentate da richiedenti provenienti da Nigeria, Colombia e Camerun non definite entro il 23 ottobre 2024 occorrerà in particolare svolgere o proseguire l'esame tenendo a mente che, poiché a partire dal 24 ottobre questi Stati non sono più Paesi di origine sicuri:

1. non vi sono i presupposti per disporre l'applicazione della procedura accelerata (o accelerata di frontiera) per provenienza da Paese sicuro (art.28-bis, c. 2 lett. b-bis) e c) del decreto



Commissione nazionale per il diritto di asilo

procedure), né per proseguire l'esame applicando tale procedura, se disposta con determina prima dell'entrata in vigore del nuovo d.l..

 in caso di rigetto della domanda, non potrà adottarsi una decisione di manifesta infondatezza motivata per provenienza da Paese sicuro (art. 28-ter, comma 1, let. b) né lo specifico regime per la motivazione della decisione previsto dall'art. 9 comma 2-bis.

In termini operativi, per adeguare il **portale Vesta-net** alla nuova normativa, **Nigeria, Colombia** e Camerun sono stati eliminati dall'elenco dei Paesi di origine sicuri che l'operatore di Questura può selezionare a sistema al momento della registrazione della domanda per segnalare alla Commissione la presenza di una possibile procedura accelerata-Paese sicuro da valutare ai fini della adozione della relativa determina.

La modifica è entrata in funzione sul portale a far data dal 31 ottobre 2024. Pertanto, per le domande di richiedenti provenienti da questi 3 Paesi si potrà procedere come segue:

- a) se registrate dopo il 31 ottobre, non appariranno più nell'elenco delle possibili procedure accelerate-Paese sicuro in attesa di determina del Presidente, non richiedendo dunque nessun intervento della Commissione.
- b) se registrate prima del 31 ottobre, potrebbero ancora apparire erroneamente nell'elenco delle possibili procedure accelerate- Paese sicuro in attesa di determina del Presidente.
 - In questo caso, sarà cura del Presidente, nel momento in cui analizzerà il fascicolo per procedere alla determinazione della procedura da applicare, rilevare che il richiedente proviene da un Paese non più inserito nella lista dei Paesi di origine sicuri e che, di conseguenza, non vi sono i presupposti per l'applicazione della procedura accelerata-Paese sicuro, e valutare se ricorra un altro presupposto di applicazione della procedura accelerata tra quelli previsti dall'articolo 28-bis o se, invece, debba applicarsi la procedura ordinaria.
- c) In ogni caso, se non definite ma già incanalate con determina del Presidente in procedura accelerata-Paese sicuro per provenienza da Nigeria, Camerun o Colombia, andranno valutate e definite tenendo conto della nuova lista introdotta dal decreto legge.
 - In termini operativi, in questi casi sarà dunque necessario: disporre il passaggio della procedura da accelerata ad ordinaria, riportando questo passaggio nel fascicolo Vestanet secondo la funzionalità già in uso per cambiare una procedura da accelerata ad ordinaria; dare atto nel provvedimento di decisione dell'originaria determina e del successivo passaggio procedurale, in modo da dare corretta indicazione del diverso regime che si applicherà per la fase di ricorso (termini e sospensiva) e ovviamente adottare la decisione tenendo conto del nuovo elenco previsto dall'articolo 2-bis.

~



Commissione nazionale per il diritto di asilo

2. Istanza di sospensione (art. 2)

Un'ulteriore innovazione introdotta dal d.l. n. 158 del 23 ottobre 2024 riguarda, come anticipato, la procedura, prevista dall'articolo 35-bis del decreto procedure, che il richiedente può attivare in fase giurisdizionale nei casi – elencati al comma 3 dello stesso 35-bis – in cui la proposizione del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento stesso, ma è possibile proporre istanza di sospensione al giudice.

Come anticipato inoltre, queste disposizioni, a differenza delle altre novità introdotte dal decreto, si applicheranno ai ricorsi presentati decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del primo d.l. approvato, il d.l. n. 145 dell'11 ottobre 2024.

Pur non essendo quindi immediatamente applicabili, si riassumono di seguito le novità introdotte, rinviando per maggiori indicazioni alla circolare che sarà diffusa dopo la conclusione della procedura di conversione del d.l. n. 145:

- 1. è stata parzialmente modificata la **procedura per la proposizione dell'istanza di sospensione**, con l'obiettivo di semplificame alcuni passaggi. La nuova disciplina è contenuta all'articolo 35-bis, comma 4;
- 2. con l'obiettivo di rafforzare il sistema delle tutele previste nel contesto di tale procedura, è stata introdotta la possibilità di proporre reclamo alla Corte di appello anche avverso la decisione sull'istanza di sospensiva adottata dal tribunale, che nel sistema vigente in precedenza era invece non impugnabile. La disciplina di questa nuova fase del procedimento di sospensiva è contenuta nel nuovo comma 4-bis dell'articolo 35-bis e si applica anche alle istanze di sospensiva proposte nell'ambito della procedura accelerata di frontiera (articolo 35-ter, nuovo comma 2-bis).

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o indicazione operativa che le SS.LL. ritengano necessaria ai fini dell'applicazione delle nuove norme.

IL PRESIDEN